



**Commissione di Garanzia  
dell'Attuazione della Legge sullo  
Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**SETTORE  
CREDITO**



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**Accordo nazionale 23 gennaio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulato tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Organizzazioni Sindacali FABI, FALCRI, FEDERDIRIGENTICREDITO, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UIL C.A., valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/9 del 22.02.2001 e pubblicato in G.U. n. 220 del 21.09.2001 – supplemento ord. n. 233.**

Il 23 gennaio 2001, in Roma

tra

- l'Associazione Bancaria Italiana (ABI)
- e
- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri);
- la Federazione Nazionale del Personale dell'Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl);
- la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (Fisac-Cgil);
- il Sindacato Personale Direttivo e Aree Professionali di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub);
- Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);

premessi che:

- in sostituzione dei verbali di accordo ABI del 27 aprile e 20 maggio 1994 e dell'accordo ACRI 23 maggio 1991 e successive integrazioni, le Parti intendono dare attuazione con il presente accordo alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come

modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha la finalità di temperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, primo comma, della legge stessa;

- l'art. 1, secondo comma, lett. c) di detta legge, include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- le Parti intendono concordare - sentite le Associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della l. 30 luglio 1998, n. 281 - quanto previsto all'art. 2, secondo comma, della stessa legge;
- quanto previsto dal presente accordo deve essere osservato, oltre che nei confronti delle aziende esercenti il servizio bancario di erogazione di emolumenti retributivi e di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, anche nelle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di settore che svolgono attività strumentali (centri di elaborazione dati, centri servizi e Internet),

si è convenuto quanto segue:

### **Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.

### **Art. 2**

In tema di procedure di raffreddamento le Parti confermano le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di settore (a titolo esemplificativo le procedure in caso di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di gruppo, di contrattazione integrativa aziendale).

### **Art. 3**

Le Organizzazioni sindacali firmatarie si impegnano a non proclamare scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero - se festiva - nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tale impegno comprende anche la giornata lavorativa precedente, limitatamente ai turni di lavoro dei centri servizi e dei servizi informatici e Internet che si effettuano dopo le 17,00 e comunque all'ultimo turno di lavoro dei medesimi; detto impegno si intende comunque limitato a 24 ore consecutive.

Le medesime Organizzazioni sindacali, fermo quanto sopra, si impegnano, altresì, a non proclamare scioperi che superino le 48 ore consecutive, in particolare in prossimità delle festività, e comunque tali da determinare la sospensione dei servizi per più di 4 giorni consecutivi<sup>1</sup>. Detta regola va osservata anche nel caso di

---

<sup>1</sup> V. sul punto la delibera interpretativa n. 01/60 del 31 maggio 2001, con la quale la Commissione ha recepito la prassi sindacale di proclamare scioperi nella forma del "pacchetto" complessivo di ore da effettuarsi in un determinato arco di tempo sulla base della considerazione che, nel caso del servizio bancario (diversamente da quanto avviene in altri servizi), la concentrazione dell'azione di sciopero in un breve arco temporale non realizza una miglior tutela dei diritti degli utenti, che possono essere invece meglio soddisfatti ove lo sciopero non determini il blocco del servizio per intere giornate. Nel settore bancario, - precisa la Commissione - il divieto di proclamazioni plurime si atteggia in maniera del tutto peculiare e ciò in ragione della distinzione concettuale, presente nell'accordo secondo

proclamazioni da parte di Organizzazioni sindacali diverse, al fine di evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi.

L'ABI prende atto degli impegni di cui al presente articolo.

#### Art. 4

E' fatto obbligo alle Organizzazioni sindacali che intendono proclamare uno sciopero di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, avanzando apposita richiesta:

- al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora si tratti di vertenze collettive nazionali di settore. Copia della comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali deve contemporaneamente essere trasmessa per conoscenza all'ABI;
- alla Commissione nazionale, composta da rappresentanti di ABI e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali che intendono proclamare lo sciopero, qualora si tratti di vertenze collettive aziendali. I componenti della Commissione nazionale potranno delegare la propria attività anche a loro rappresentanti a livello locale.

---

L'intenzione delle parti, tra *sciopero*, inteso come singola astensione collettiva dal lavoro, e *azione di sciopero*, intesa come unica azione che può comprendere più astensioni collettive a condizione che presenti carattere di omogeneità (per soggetto proclamante, motivazione e livello territoriale) e sia riconducibile ad un'unica vertenza. Il limite delle 48 ore e dei 4 giorni consecutivi vale solo per lo *sciopero* e non anche per l'*azione di sciopero*, si riferisce, cioè, a ciascuna astensione collettiva nell'ambito di un'azione di sciopero che può interessare più giornate lavorative. Tuttavia, al fine di evitare di incorrere nella violazione del divieto di proclamazioni plurime, secondo la Commissione, è in ogni caso necessario:

(a) che nella proclamazione di una azione di sciopero (consistente in un pacchetto di ore di astensione) siano predeterminati:

- il numero complessivo delle ore di astensione dal lavoro previste;
- le ore in cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative interessate da tali astensioni;

(b) che siano rispettate le "franchigie" previste dall'accordo (giornata del mercoledì e giorno successivo a quattro giorni consecutivi di sospensione del servizio inclusivi del sabato e della domenica);

(c) che nell'ambito di una singola azione di sciopero, ogni astensione dal lavoro non ecceda comunque la durata di 48 ore consecutive;

(d) che l'arco temporale nel quale è distribuito il "pacchetto di ore" di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero sia contenuto al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle previste "franchigie") che intercorrono tra la data di inizio dell'azione di sciopero (dopo l'esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni) e l'avvio di una nuova procedura conciliativa (per cui è fissato nell'accordo il limite di 45 giorni dopo l'avvio della precedente procedura "*la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso*").

Sotto il profilo della rilevanza della buona fede dell'Organizzazione sindacale proclamante in relazione alla tassatività delle regole relative alla franchigia, cfr. delibere n. 01/159 del 20 dicembre 2001 e 02/93 del 16 maggio 2002. Con esse la Commissione, pur sostenendo con fermezza la necessità di garantire nell'arco di sette giorni lavorativi almeno due giornate di servizio bancario pieno anche nell'ipotesi in cui sia assicurata in alcune filiali l'apertura del sabato, ha attribuito rilievo alla buona fede delle strutture sindacali proclamanti ritenendo l'errore scusabile o per esservi verificati i fatti in fase di prima applicazione dell'accordo o per aver ritenuto le OO.SS. di poter tenere distinte le azioni di sciopero riguardanti l'attività di sportello da quelle non collegate alla prestazione del servizio all'utenza.

Il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo deve esaurirsi nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali. L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si ritiene comunque adempiuto qualora l'incontro conciliativo delle Parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta delle Organizzazioni sindacali.

### **Art. 5**

I soggetti che promuovono lo sciopero devono darne preavviso per iscritto all'Azienda e all'apposito Ufficio costituito presso l'Autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, della l. n. 146 del 1990, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di Garanzia, almeno 10 giorni prima, dando notizia dell'esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo che precede e precisando la data e la durata (con indicazione dell'inizio e del termine) dello stesso, le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, onde consentire alle Aziende interessate di predisporre le misure previste dalla legge.<sup>2</sup>

Nel caso di sciopero nazionale della categoria proclamato - in relazione, o meno, a scioperi nazionali interconfederali - dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e indetto con modalità non suscettibili di ulteriore gestione o articolazione a livello locale, le Organizzazioni sindacali medesime si impegnano ad assolvere l'obbligo del preavviso - in alternativa alle modalità di cui al primo comma - tramite comunicazione delle predette Segreterie nazionali (contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma stesso) agli organi nazionali di informazione (Agenzie di stampa di primaria importanza, televisione, radio, almeno 5 quotidiani a diffusione nazionale). Affinché detti organi diramino la notizia almeno 10 giorni prima dello sciopero, la comunicazione sarà inoltrata agli stessi via fax non oltre le ore 17.00 del giorno antecedente il periodo di preavviso indicato al primo comma del presente articolo. Copia delle comunicazioni suindicate verrà contemporaneamente fatta pervenire per conoscenza all'ABI.

L'ABI prende atto dell'impegno di cui sopra.

### **Art. 6**

Le Parti si danno atto che non costituisce forma sleale di azione sindacale la revoca spontanea di uno sciopero intervenuta prima che sia stata data informazione all'utenza

---

<sup>2</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003. Cfr. anche la delibera n. 03/32 del 13 febbraio 2003, in tema di scioperi spontanei. Si segnala, inoltre, che, con note del 12 settembre 2003 e 1° marzo 2004, è stata segnalata, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate. Cfr., infine, la delibera del 1° aprile 2004, in tema di applicazione della legge n. 146/1990 e succ. modd. in caso di assemblea, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970... e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi; ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali”*.

e cioè almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero medesimo, salvo che sia intervenuto un accordo fra le Parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia, o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della l. n. 146 del 1990. Tale revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui è stato preavvisato lo sciopero.<sup>3</sup>

#### Art. 7

I lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, sono soggetti a sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi delle norme di legge e contrattuali (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure estintive del rapporto.

I provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di coloro che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della sua durata e/o modalità di attuazione o delle relative motivazioni, non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste dall'art. 4, 1° comma della l. n. 146 del 1990.<sup>4</sup>

#### Art. 8

Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con delibere e gli orientamenti della Commissione di garanzia<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione”*.

<sup>4</sup> In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 146/1990 e successive modificazioni, v. delibera di indirizzo n. 04/292 del 22 aprile 2004.

<sup>5</sup> Tale norma è stata esplicitata dalla Commissione nella delibera n. 01/60 del 31 maggio 2001: *“Ove l'organizzazione sindacale adotti come forma di azione di sciopero l'astensione dal lavoro straordinario, dovrà rispettare oltre alla regola dell'esperimento preventivo delle procedure di conciliazione, le regole del preavviso, della predeterminazione della durata, nonché delle “franchigie” previste dall'accordo. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Commissione, le regole relative alla durata massima dell'azione di sciopero non si applicano all'astensione dallo straordinario, la cui durata non può essere tuttavia tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge”*.

Tuttavia, nel caso di un'astensione dal lavoro straordinario riguardante personale addetto al centro contabile della Direzione centrale della Cassa di Risparmio di Venezia, la Commissione ha ritenuto di non procedere ad una valutazione negativa non coinvolgendo l'azione di sciopero attività di sportello (delibera n. 02/177 del 5 settembre 2002).

In tema di sciopero dello straordinario, v. anche delibera n. 02/35 del 21 febbraio 2002, con la quale la Commissione, rispondendo ad una richiesta di parere formulata dall'ABI e sviluppando il concetto già espresso nella delibera n. 01/60 sopra citata, ha chiarito che: a) due o più astensioni dallo straordinario intervallate da una interruzione coincidente con il preavviso di dieci giorni sono da considerarsi, dal punto di vista formale, distinte azioni di sciopero, ognuna delle quali *“deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni, tenuto conto che il rispetto delle regole vigenti nel settore in materia di prestazioni indispensabili (la garanzia delle cosiddette*

**Art. 9**

Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione.

**Art. 10**

Il presente accordo, attuativo della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sostituisce a tutti gli effetti gli accordi in premessa, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti dopo due anni di vigenza dell'accordo medesimo.

Per quant'altro non disciplinato dalla presente intesa vale quanto previsto dalla menzionata legge.

## Chiarimento a verbale

Le Parti si danno atto che la procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi stabiliti dal Cap. VII, lett. B, punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 luglio 1999, durerà - nell'ambito dei tre mesi di cui all'art. 156, 3° linea, del CCNL ABI 19 dicembre 1994 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase aziendale e fino a 15 giorni per la fase nazionale).

Detta procedura verrà riportata nel testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999.

**DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.  
IN CALCE ALL'ACCORDO DEL 23 GENNAIO 2001**

Le OO.SS. stipulanti ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso<sup>6</sup>. In tale ambito temporale, la proclamazione di sciopero dovrà ovviamente rispettare le previsioni di cui all'art. 3 dell'accordo stipulato con ABI il 23 gennaio 2001.

Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione.

---

*franchigie) impone anche nel caso dell'astensione dallo straordinario di limitare tale astensione a tre giorni su cinque lavorativi la settimana; b) il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione delle procedure di conciliazione (v. dichiarazione in calce all'accordo: "la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione") non trova applicazione nel caso di astensione dal lavoro straordinario, la cui durata può eccedere i 28 giorni previsti, in caso di astensione normale dal lavoro, dalla delibera interpretativa n. 01/60 del 31 maggio 2001.*

Più in generale, sull'astensione dal lavoro straordinario, delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003, con la quale la Commissione ha formulato orientamenti di carattere generale.

<sup>6</sup> V. nota 1.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 01/9 Valutazione accordo nazionale ABI  
Seduta del 22.2.2001

**LA COMMISSIONE**

su proposta della prof. Ballestrero adotta all'unanimità la seguente delibera

**PREMESSO**

1. che in data 24 gennaio è stato trasmesso alla Commissione il testo di un accordo stipulato il 23 gennaio 2001 tra l'ABI e le organizzazioni sindacali FABI, FALCRI, FDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UILC.A;

2. che con lettera del 31 gennaio 2001 l'ABI ha comunicato alla Commissione che è stato stipulato con le organizzazioni sindacali FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO un separato accordo di contenuto identico all'accordo del 23 gennaio 2001;

3. che l'accordo 23 gennaio 2001 (e l'identico accordo separatamente sottoscritto) sostituiscono i precedenti accordi ABI 27 aprile e 20 maggio 1994 e ACRI 23 maggio 1991 e successive integrazioni;

4. che con nota 838 del 1° febbraio 2001 la Commissione ha inviato alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13, lett. a, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l'invio del predetto parere;

5. che, entro il termine predetto, è pervenuto il parere favorevole della UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, ad avviso della quale "i servizi minimi assicurati, in virtù dell'accordo, in caso di sciopero nel settore del credito, appaiono sufficienti a soddisfare le esigenze dei consumatori";

6. che entro il termine predetto è pervenuto un articolato parere del CODACONS, che esprime un giudizio favorevole su alcune clausole, e formula invece rilievi critici su altre;

7. che le osservazioni critiche del CODACONS, pur essendo giustificate nell'ottica di una maggior tutela degli interessi degli utenti, sono superabili tenendo conto: da un lato, che il contemperamento tra diritto di sciopero e diritti degli utenti



costituzionalmente tutelati non consente di estendere la garanzia delle prestazioni indispensabili a servizi bancari che esulano dalla previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c, della legge n. 146/1990 (non modificata sul punto dalla legge n. 83/2000); d'altro lato, che l'interpretazione sistematica dell'accordo consente di chiarire il significato delle dichiarazioni in calce all'accordo medesimo (vedi oltre, considerato 5, 13, 14);

8. che nel termine fissato dalla Commissione è pervenuto altresì un articolato parere di CITTADINANZA ATTIVA, le cui osservazioni critiche, pur essendo giustificate nell'ottica di una maggior tutela degli interessi degli utenti, sono superabili alla luce del temperamento tra diritto di sciopero e diritti degli utenti costituzionalmente tutelati, tenuto conto che la legge inserisce il servizio bancario tra i servizi pubblici essenziali limitatamente alla riscossione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita;

### **CONSIDERATO**

1. che l'accordo del 23 gennaio 2001, al quale si è aggiunto l'identico accordo separatamente tra l'ABI e le organizzazioni sindacali non firmatarie del primo, risulta sottoscritto dall'organizzazione datoriale che rappresenta gli istituti di credito (con la sola eccezione degli istituti affiliati in FEDERCASSE) e da un insieme di Organizzazioni Sindacali, che comprende pressoché tutte le sigle sindacali presenti nel settore;

2. che nella premessa dell'accordo è definito il campo di applicazione della disciplina, opportunamente estesa (tenendo conto dell'indicazione in tal senso dell'art. 13, lett. b, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000) ad attività strumentali, precisamente individuate, svolte nelle imprese dell'area contrattuale, che applicano i contratti nazionali di settore (centri di elaborazione dati, centri servizi ed internet);

3. che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento dei conflitti, l'art. 2 dell'accordo 23 gennaio 2001 rinvia al contratto collettivo nazionale di settore, che regola l'esperimento di tali procedure nelle vertenze relative: al rinnovo del contratto nazionale, alle tensioni occupazionali, alle rilevanti riorganizzazioni e ristrutturazioni, ivi comprese le fusioni, al confronto a livello di gruppo, alla contrattazione integrativa aziendale;

4. che, in riferimento alle altre vertenze, l'art. 4 dell'accordo 23 gennaio 2001 prevede una apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, nella quale si individuano due diverse sedi di composizione della controversia, in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;

5. che con dichiarazione in calce all'accordo 23 gennaio 2001 le parti si impegnano a reiterare in ogni caso le procedure, decorsi 45 giorni dalla

proclamazione di uno sciopero, recependo così un indirizzo interpretativo formulato dalla Commissione (delibera 00/226);

6. che all'art. 5 dell'accordo 23 gennaio 2001 è previsto che nel caso di scioperi nazionali indetti con modalità non suscettibili di ulteriore gestione e articolazione a livello locale, le organizzazioni sindacali siano tenute a fornire tempestive informazioni agli organi nazionali di informazione, e che tale previsione appare pienamente rispettosa di quanto disposto in materia di informazione degli utenti dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

7. che l'art. 6 dell'accordo 23 gennaio 2001 prevede una disciplina della revoca tempestiva e giustificata degli scioperi conforme a quanto disposto dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;

8. che l'accordo 23 gennaio 2001 introduce una disciplina innovativa e fortemente migliorativa, rispetto alla disciplina finora in vigore, quanto a garanzia dei diritti degli utenti, superando i limiti posti dalla legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 (art. 1, comma 2, lett. c), che definisce essenziale il servizio bancario limitatamente alla riscossione degli emolumenti retributivi o comunque di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita;

9. che tale disciplina innovativa (contenuta nell'art. 3 dell'accordo 23 gennaio 2001) prevede che non saranno proclamati scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero nel giorno immediatamente successivo, nel caso in cui il mercoledì sia giorno festivo;

10. che pertanto nella giornata di mercoledì, a differenza di quanto avveniva finora, sarà garantito l'intero servizio ordinariamente erogato dalla banca, senza più limitazione al solo servizio rientrante nella previsione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c, della legge (richiamato sopra, n. 8);

11. che per quanto riguarda le attività strumentali all'erogazione del servizio bancario (CED, Centri servizi e Internet), al fine di consentire che nella giornata del mercoledì tutti i servizi bancari funzionino regolarmente, per gli addetti a tali attività l'impegno a non scioperare il mercoledì comporta uno slittamento indietro dell'obbligo alle 17 del martedì, compensato dalla cessazione dell'obbligo dalle 17 del mercoledì;

12. che nel medesimo art. 3 dell'accordo 23 gennaio 2001 è stabilito che ciascuna azione di sciopero non potrà superare le 48 ore consecutive e non potrà determinare la sospensione del servizio per più di 4 giorni consecutivi (in conformità ad un indirizzo già formulato dalla Commissione nell'interpretazione della disciplina finora in vigore);

13. che dalla combinazione delle regole relative alla franchigia per la giornata di mercoledì, alla durata massima dell'azione di sciopero (48 ore), ed alla garanzia che la sospensione del servizio non possa eccedere 4 giorni consecutivi, risulta

assicurata una erogazione periodica del servizio che nella sostanza garantisce un sufficiente intervallo tra azioni di sciopero, poiché nell'arco di sette giorni lavorativi (dal lunedì al martedì successivo) risultano in ogni caso garantite almeno due giornate di servizio bancario pieno;

14. che le regole anzidette si applicano, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo 23 gennaio 2001, anche nel caso di scioperi, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, proclamati da organizzazioni sindacali diverse, e che pertanto l'accordo, tenuto conto del rilievo limitato del servizio bancario a fini di inclusione nell'ambito dei pubblici servizi essenziali, fa sufficiente applicazione del principio della rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero;

15. che stante quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo, e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delibera 00/225) pur nel silenzio dell'accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamazioni plurime, e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero;

16. che alla luce di tale necessaria precisazione, la dichiarazione delle Organizzazioni sindacali in calce all'accordo deve essere letta come riferita non alla durata massima della singola azione di sciopero (fissata dall'art. 3 dell'accordo in 48 ore consecutive) ma alla durata massima della singola vertenza ai fini dell'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione (vedi sopra, considerato 5);

17. che l'art. 8 dell'accordo, richiamando espressamente l'orientamento interpretativo della Commissione, estende l'intera disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero alla astensione collettiva dal lavoro straordinario;

18. che avendo concordato le parti un insieme di regole che, tenuto conto del rilievo limitato del servizio bancario a fini di inclusione nell'ambito dei pubblici servizi essenziali, garantisce una relativa continuità mediante erogazione periodica del servizio bancario che appare in grado di garantire un idoneo temperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

19. che, alla luce di quanto rilevato nei considerati che precedono, l'accordo in esame appare rispettoso dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all'art. 13, lett. a, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000;

## **VALUTA IDONEO**

l'accordo in esame;

## **DISPONE**

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro, alla Banca d'Italia,

all'ABI, alle Organizzazioni sindacali FABI, FALCRI,  
FDERDIRIGENTICREDITO, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, SINFUB, UIL.CA,  
FASIB, SILCEA-CISAL, UGL-CREDITO.

**DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione dell'accordo 23 gennaio 2001 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**Accordi nazionali 26 ottobre 2000 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulati tra Banca d'Italia e FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL e – separatamente – tra Banca d'Italia e FALBI, SIBC-CISAL - tra Banca d'Italia e FABI – tra Banca d'Italia e SINDIRETTIVO-CIDA, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/39 del 10.05.2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 21.09.2001 – supplemento ord. n. 233.**

Il giorno 26 ottobre 2000

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Cesare Augusto Giussani, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Paolo Piccialli e da Giorgio Berlini del Servizio medesimo  
e

la FISAC-CGIL, rappresentata da  
Nicola Vitucci  
Claudio Vittori  
Mario Sarandrea  
Paola Brunetti  
Aldo Carletti

la FIBA-CISL, rappresentata da  
Gianvittorio Romoli  
Luigi Battaglia  
Roberto Nardone

la UILCA-UIL, rappresentata  
Flavio Seno  
Giuseppe Comite  
Claudio Carosi

---

la FALBI, rappresentata da  
Luigi Leone  
Lucio Rizzo  
Aniello Mancino  
Maurizio Marini  
Cataldo Roselli  
Sergio Marzinotto

il SIBC-CISAL, rappresentato da  
Massimo Dary  
Mario Calcagno  
Daniela Mulé

---

la FABI, rappresentata da  
Angelo Maranesi  
Giuseppe Ferrazza  
Alessandro Del Moro

---

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da  
Omero Papi  
Antonio Carrubba  
Roberto Battistoni  
Patrizia Duca  
Giuseppe Trisolini

hanno stipulato il seguente accordo per adeguare la disciplina pattizia attuativa in Banca della l. 146/1990 (recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati) alle nuove previsioni in materia di cui alla l. 11.4.2000, n. 83.

**Protocollo d'accordo negoziale tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, ai sensi e per gli effetti della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.**

1. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche per la tutela dei diritti degli utenti, tenendo

conto della specificità del servizio assicurato dalla Banca d'Italia, saranno assicurate - ai sensi del presente accordo - tutte le prestazioni lavorative nelle strutture operative e nei periodi di seguito indicati:

- a) durante la prima decade (1-10) di ciascun mese da gennaio a novembre e nella decade 21-31 per il mese di dicembre: per le Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e per le strutture indicate al punto 4, una giornata lavorativa nel periodo 6-10 (28-31 del mese di dicembre);
- b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14-20 (6-11 per il mese di dicembre):
  - una giornata lavorativa nei Servizi E.S.I., Rapporti con il Tesoro, nel Co.N.I.F. e nella Filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre);
  - due giornate lavorative nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4 nel periodo 17-20 (9-11 nel mese di dicembre);
- c) durante la terza decade: 3 giorni lavorativi non consecutivi nel periodo 21-fine mese (12-20 nel mese di dicembre) di cui 1 nel periodo 26-28 (18-20 del mese di dicembre), nelle Filiali che svolgono servizio di Tesoreria provinciale dello Stato, con riferimento alle strutture funzionalmente preposte e comunque collegate al pagamento di stipendi e pensioni (escludendo, quindi, le strutture autonomamente preposte alle funzioni di Vigilanza e di ricerca economica) e nelle strutture indicate al punto 4.

#### Dichiarazione a verbale

Le parti ritengono che le disposizioni di cui al punto 1 - pur senza fissare precisi intervalli tra uno sciopero e l'altro - consentono di raggiungere le finalità perseguite con le previsioni dell'art. 2, comma 2, della l. 146/1990 e successive modifiche in tema di intervalli minimi tra scioperi (c.d. "rarefazione oggettiva"), considerato che dette disposizioni assicurano l'operatività della Banca in un prestabilito numero minimo di giornate in ogni mese.

2. Durante le giornate di operatività di cui ai punti 1 a), b) e c), possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora purché non siano articolate "a scacchiera" all'interno della medesima Filiale o dello stesso Servizio ovvero, sempre "a scacchiera", tra Amministrazione Centrale e Filiali. Nel caso di pluralità di proclamazioni da parte dei Sindacati sarà considerata validamente indetta la prima proclamazione di cui la Banca (Direzione competente in relazione all'ambito di riferimento dello sciopero) abbia ricevuto formale comunicazione.

Ogni astensione dal lavoro<sup>1</sup> riguardante le strutture soggette alla presente disciplina deve essere portata a conoscenza della Banca (con formale comunicazione alla Direzione competente in caso di scioperi locali e al Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) con un preavviso di almeno 10 giorni, con indicazione della data, della durata (precisando l'inizio e il termine), delle modalità di attuazione e delle motivazioni della stessa astensione, per consentire all'Amministrazione di predisporre le misure previste dalla legge.<sup>2</sup>

Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno altresì alla Banca, senza indugio, eventuali scioperi proclamati con il previsto preavviso dalle Confederazioni o Federazioni di appartenenza al quali intendano aderire.

Il Servizio Personale I.N.E., ricevuta notizia di scioperi, ne darà immediata, formale comunicazione a tutte le Organizzazioni Sindacali ai fini del rispetto delle giornate di operatività previste dal presente accordo.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie si impegnano a dare tempestiva comunicazione, nei modi sopra indicati, delle eventuali revoche di scioperi.<sup>3</sup>

Prima della proclamazione di astensioni dal lavoro riguardanti le strutture soggette alla presente disciplina vanno esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione. A tal fine le Organizzazioni Sindacali comunicano formalmente alla Banca (Direzione competente in caso di scioperi locali e Servizio Personale I.N.E. in caso di scioperi nazionali) l'intenzione di proclamare le astensioni dal lavoro con la richiesta di attivazione delle preventive procedure di raffreddamento e di conciliazione, precisando i motivi oggetto delle controversie.

---

<sup>1</sup> Ai sensi della delibera di orientamento di carattere generale n. 03/130 del 11 settembre 2003 - che interviene qualora l'oggetto non sia espressamente regolato dai singoli accordi di settore -, anche all'astensione collettiva dal lavoro straordinario si applicano le regole di cui alla legge n. 146/1990 e succ. mod.; inoltre, tale delibera fissa in trenta giorni il periodo oltre il quale la durata dell'astensione dal lavoro straordinario viene considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata (salvo che un diverso termine non sia specificamente previsto nelle regolamentazioni di settore).

<sup>2</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003. Cfr. anche la delibera n. 03/32 del 13 febbraio 2003, in tema di scioperi spontanei. Si segnala, inoltre, che, con note del 12 settembre 2003 e 1° marzo 2004, è stata segnalata, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate. Cfr., infine, la delibera del 1° aprile 2004, in tema di applicazione della legge n. 146/1990 e succ. modd. in caso di assemblea, con la quale la Commissione ha deliberato che: *"l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970... e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi; ogni assemblea che - pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300/1970 - si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali"*.

<sup>3</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. Cfr. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *"i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione"*.



La Banca (Direzione locale ovvero strutture preposte dell'Amministrazione Centrale per questioni attinenti alle relazioni sindacali in sede centrale) convoca i Sindacati interessati per un incontro conciliativo da tenersi entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di attivazione della procedura. Tenuto tale incontro, si riterrà adempiuto l'obbligo di attivazione della procedura di raffreddamento e di conciliazione.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della l. 146/1990 e successive modifiche, secondo cui, "se non intendono adottare le procedure previste da accordi o contratti collettivi, le parti possono richiedere che il tentativo preventivo di conciliazione si svolga" presso le Autorità competenti ivi indicate.

Nella comunicazione di proclamazione dello sciopero le Organizzazioni Sindacali dovranno precisare l'avvenuto esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione.

Le parti convengono sull'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di incontrarsi al fine di tentare la composizione del conflitto durante il periodo di preavviso richiesto dalla l. 146/1990 e successive modifiche.<sup>4</sup>

3. Qualora per esigenze impreviste, connesse alle giacenze dei biglietti di banca nelle Filiali, si ritenesse necessario attivare con urgenza il Servizio Fabbricazione Carte Valori per l'effettuazione di movimenti di fondi, le Organizzazioni Sindacali, avvertite almeno due giorni lavorativi prima, revocheranno gli scioperi eventualmente proclamati limitatamente alle strutture coinvolte nei movimenti di fondi medesimi per il giorno di inizio della movimentazione dei valori, precisando contestualmente la giornata alla quale vengano eventualmente rinviati gli scioperi in questione.

Le previsioni di cui al presente punto si applicano anche al personale in servizio presso la Divisione Cassa Speciale della Cassa Generale.

4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:

- S.E.S.I.;
- Rapporti con il Tesoro;
- Sistema dei Pagamenti;
- Attività Immobiliari;
- Ragioneria;
- Segretariato;
- Co.N.I.F.;
- Filiale di Roma Tuscolano.

L'operatività delle strutture suddette sarà limitata alle funzioni ed alle persone strettamente necessarie alla garanzia delle prestazioni indispensabili (anche tramite

---

<sup>4</sup> Ai sensi della delibera di orientamento n. 03/116 del 17 luglio 2003, in mancanza di espressa previsione nell'ambito dell'accordo in oggetto, "il periodo entro il quale – ai fini della proclamazione di una nuova azione di sciopero, nell'ambito della stessa vertenza – la procedura di raffreddamento e di conciliazione può non essere riattivata si intende fissato, salva la possibilità di fare riferimento a settori analoghi o similari, in 90 giorni dalla conclusione della precedente procedura, o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento".

l'utilizzo della reperibilità, nel caso di Attività Immobiliari), secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

Dette persone saranno individuate con congruo anticipo dalle Direzioni tra quelle addette in possesso dei necessari requisiti di professionalità, seguendo criteri di rotazione basati sulla maggiore anzianità di servizio, nel senso che la rotazione inizierà a partire da quelle da più lungo tempo addette alle funzioni interessate.

Le disposizioni previste per le strutture della Banca di cui al presente punto si applicano anche alla Sede di Roma, che svolge servizio di Tesoreria centrale dello Stato, secondo quanto specificato nell'elenco allegato.

5. Il dipendente che si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni o che - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è soggetto a sanzioni disciplinari - proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi del Titolo XI, Parte I, e del Titolo XII, Parte II, del Regolamento del Personale, con esclusione delle misure estintive del rapporto (destituzione).

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio si astenga dal lavoro in adesione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della durata o delle modalità di attuazione o delle motivazioni è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari a quattro ore di trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Al dipendente che per la prima volta nel corso del biennio - nelle giornate di operatività - non presti attività lavorativa nelle Filiali di cui al punto 1 ovvero che, tenuto a prestare attività lavorativa ai sensi del punto 4, non ottemperi, è inflitta, con provvedimento del Direttore Generale, la sanzione della multa pari all'intero trattamento economico giornaliero, senza riflessi di ordine normativo.

Le parti si impegnano ad apportare, in sede di definizione degli accordi negoziali per il quadriennio 1998 - 2001, i conseguenti adattamenti alle previsioni in materia.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti, la sanzionabilità dei comportamenti individuali conseguenti e coerenti alle modalità di esercizio dello sciopero predeterminate nella proclamazione sindacale è subordinata alla valutazione negativa, da parte della Commissione di Garanzia, del comportamento dell'Organizzazione Sindacale proclamante.<sup>5</sup>

6. Le previsioni del presente accordo non si applicano nei casi previsti dall'art. 2, comma 7, della l. 146/1990 e successive modifiche.

7. Le parti si danno atto che copia del presente accordo sarà inviata al Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.

---

<sup>5</sup> In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, v. delibera di indirizzo n. 04/292 del 22 aprile 2004.

### **SERVIZIO ELABORAZIONI E SISTEMI INFORMATIVI**

|                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione                                                                                                                                                                                                                                      | 1 dirigente                                                                                                 |
| Segreteria                                                                                                                                                                                                                                     | Titolare o sostituto + 2 elementi se.ge.si. per ciascun turno presso lo stabile di L.go Bastia (ore 7 - 24) |
| Divisioni:<br>Supporto Sistemistico, Telecomunicazioni, ITESS, Sviluppo Applicazioni Aziendali, Sviluppo Applicazioni Istituzionali, Supporto Utenti, Sicurezza Informatica, CED1, Supporto Sviluppo Applicativo; Nucleo Automazione Sportello | Titolare o sostituto +25% del personale addetto al complesso delle unità                                    |

### **SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO**

|                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Direzione/Segreteria                                   | 1 dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto al Vax |
| Divisione Normativa e Procedure operative di tesoreria | Titolare o sostituto + 50% degli addetti              |

### **SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI**

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Direzione                                           | 1 dirigente                              |
| Divisione Sistemi di Compensazione e di Regolamento | Titolare o sostituto + 40% degli addetti |
| Divisione Gestione Procedure Sistema dei Pagamenti  | Titolare o sostituto +40% degli addetti  |

### **SERVIZIO ATTIVITA' IMMOBILIARI**

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione                                   | 1 dirigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Divisione Assistenza Tecnica e Manutenzione | 10% Direttivi (non necessariamente il Titolare o il sostituto)<br>20% Operativi (almeno 1 Geometra, 1 Perito tecnologico, 1 Perito impianti sicurezza)<br>40% degli Operai addetti ai Reparti Magazzino, Meccanici, Porte corazzate e casseforti, Eletttricisti, Elettronici, Termofrigoristi + 2 reperibili |

### **SERVIZIO RAGIONERIA**

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Direzione/Segreteria                      | 1 Dirigente + Titolare o sostituto       |
| Divisione Normativa e Procedure Contabili | Titolare o sostituto + 50% degli addetti |
| Divisione Controllo Contabile             | Titolare o sostituto + 1 addetto         |

### **SERVIZIO SEGRETERIATO**

|                                                       |                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direzione                                             | 1 dirigente                                                                                    |
| Divisione Trattamento e Gestione Documentazione       | Titolare o sostituto + 1 addetto al Vax per ciascun turno                                      |
| Divisione Misure di Sicurezza e Movimentazione Valori | Titolare o sostituto + 2 addetti + 4 addetti al Posto di Controllo dell'A.C. per ciascun turno |

**COORDINAMENTO NUOVI  
INSEDIAMENTI FRASCATI**

Direzione  
Settore “Gestione Centro Servizi di  
Vermicino”

1 dirigente  
Titolare o sostituto + 2 addetti al Settore + 2  
addetti al Posto di controllo per ciascun turno +  
3 elementi se.ge.si. addetti alla gestione della  
portineria per ciascun turno o sostituto + 3  
addetti

Compartimento tecnico

- Direttivi: 10%  
- Operativi: 20%  
- Operai: 40%  
(con un minimo di 2 elementi)

**FILIALE DI ROMA TUSCOLANO**

Direzione/Segreteria

1 dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto al  
Lsx

Unità di Riscontro  
Divisione di Cassa

Titolare o sostituto + 20% degli addetti  
Titolare o sostituto + 1 addetto

**SEDE DI ROMA**

Direzione/Segreteria

1 Dirigente + Titolare o sostituto + 1 addetto al  
Lsx + 3 elementi se.ge.si.

Settore “Servizio di Tesoreria centrale dello  
Stato”

Titolare o sostituto + 3 addetti

Divisione di Cassa\*

Titolare o sostituto + 4 addetti

\* solo nella terza decade di ogni mese

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 01/39 Banca d'Italia  
Seduta del 10.5.2001

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento n. 9250, su proposta della Prof. Ballestrero, ha assunto, all'unanimità, la seguente delibera

**PREMESSO**

1 – che, con nota 7 novembre 2000, la Banca d'Italia ha trasmesso gli accordi, di identico contenuto, per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della l. 11 aprile 2000, n. 83 modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulati separatamente in data 26 ottobre 2000 con tutte le organizzazioni sindacali presenti nell'Istituto (FALBI, SIBC-CISAL, FISAC-CGIL, FIBA-CISL, UILCA-UIL, FABI, SINDIRETTIVO-CIDA);

2 – che gli accordi sono stati approvati dal Consiglio Superiore della Banca nella riunione del 30 ottobre 2000;

3 – che con nota 1635 del 22 febbraio 2001 la Commissione ha inviato alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla l. 30 luglio 1998, n. 281, al fine di acquisirne il parere, come prescritto dall'art. 13 lett. a) della l. n. 146/1990, modificato dalla l. n. 83/2000, assegnando a tali organizzazioni il termine di 15 giorni per l'invio del predetto parere;

4 – che entro tale termine sono pervenuti i pareri complessivamente favorevoli dell'Adoc e dell'Unione nazionale consumatori e del Codacons;

**CONSIDERATO**

1 – che i predetti accordi, al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della l. 146/1990 e successive modificazioni, individuano le strutture operative della Banca funzionalmente collegate al pagamento di stipendi e pensioni al personale statale nell'ambito dei servizi di Tesoreria provinciale e di Tesoreria centrale dello Stato e, nell'ambito di ciascuna struttura, le giornate nel corso delle quali saranno assicurate tutte le prestazioni lavorative nonché i contingenti di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

2 – che anche nelle giornate nel corso delle quali saranno assicurate tutte le prestazioni lavorative possono essere indette astensioni dal lavoro per un periodo antimeridiano pari o inferiore ad un'ora, purché non articolate a scacchiera;

3 - che le giornate di operatività garantita sono cadenzate in modo tale da risultare comunque assicurata l'erogazione periodica del servizio, in sostanziale applicazione del principio della rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero;

4 - che, pur non essendo prevista la durata massima di ciascuna azione di sciopero, tale durata massima è indirettamente deducibile dall'articolazione delle giornate disponibili per l'astensione dal lavoro nelle diverse decadi di ciascun mese;

5 - che stante quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della l. n. 146/1990 come modificata dalla l. n. 83/2000 in materia di intervallo tra azione di sciopero e proclamazione dello sciopero successivo, e conformemente a quanto precisato dalla Commissione nella delibera di indirizzo (delib. 00/225) pur nel silenzio dall'accordo sul punto, deve intendersi che è fatto divieto di proclamare con un unico atto di proclamazione più azioni di sciopero e che pertanto ogni proclamazione avrà ad oggetto una sola azione di sciopero;

6 - che all'art. 1 dei predetti accordi sono stabilite precise regole in base alle quali, nel pieno rispetto della legge, le Organizzazioni sindacali si impegnano ad adempiere gli obblighi di comunicazione dando tempestivo avviso all'Amministrazione delle proclamazioni di sciopero e delle relative revoche e che lo stesso impegno è assunto dall'Amministrazione nei confronti degli utenti e delle altre Organizzazioni sindacali;

7 - che l'art. 2 dei predetti accordi regola un'apposita procedura di conciliazione da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero nella quale si individuano due diverse sedi di composizione della controversia in ragione della dimensione e del livello della controversia medesima;

8 - che, anche in relazione ai chiarimenti forniti dalle parti in occasione dell'incontro svoltosi presso la Commissione il 14 marzo 2001, tale articolo deve essere interpretato quale clausola istitutiva di un obbligo di verifica in tempi brevi della praticabilità di soluzioni della controversia che evitino il ricorso allo sciopero, fatta salva, ove ne ricorrano le condizioni, la possibilità di proseguire il confronto in successivi incontri e/o iniziative che potranno protrarsi anche oltre il suddetto termine;

9 - che le parti, all'art. 2 capoverso ottavo, hanno previsto, conformemente a quanto disposto dalla legge, che il ricorso al tentativo preventivo di conciliazione in via amministrativa, previsto dalla l. 83/2000 in alternativa alle procedure concordate, sia consentito solo sul presupposto della ricorrenza di un'intesa fra le parti;

10 - che avendo le parti concordato un insieme di regole, le quali, tenuto conto del rilievo limitato del servizio erogato dalla Banca d'Italia a fini di inclusione nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, garantiscono una relativa continuità di tale servizio mediante erogazione periodica e che, in tal modo, appare garantito un idoneo temperamento del diritto di sciopero con i diritti della persona costituzionalmente tutelati;

11 – che, alla luce di quanto rilevato nei considerato che precedono, l'accordo in esame appare rispettoso dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all'art. 13, lett. a) della l. n. 146/1990 come modificata dalla l. 83/2000

### **VALUTA IDONEO**

l'Accordo in tutte le sue parti;

### **DISPONE**

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro, al Ministro del Tesoro, alla Banca d'Italia, all'ABI, all'Ufficio Italiano dei Cambi, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

### **DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione dell'accordo 3 novembre 2000 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**Accordo del 13 dicembre 2007 in tema di garanzia delle prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1 della l. 146/1990 e successive modifiche, in relazione all'attribuzione alla Banca delle attività dell'Ufficio Italiano dei Cambi collegate al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini residenti all'estero, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 08/154 del 10 aprile 2008**

Il giorno 13 dicembre 2007

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò e Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FISAC-CGIL, rappresentata da

Guido Pellegrini  
Claudio Vittori  
Paolo Cecchi  
Marina Vici  
Enzo Pandolci  
Daniela Pompei  
Fabio Allegretti

il SINDIRETTIVO-CIDA, rappresentato da

Omero Papi  
Stefano Barra  
Giuseppe Napoletano  
Antonio Baldassarre  
Carlo Arruzzoli  
Giovanni Lupi



Antonella Ciufoli

Il SIBC-CISAL, rappresentato da

Massimo Dary  
Mario Calcagno  
Antonella De Santis  
Riccardo Innocenti  
Mauro Fagioli  
Lucia Mercone

La FABI, rappresentata da

Angelo Maranesi  
Giuseppe Terrazza  
Mauro Talamonti

La FIBA-CISL, rappresentata da

Gianvittorio Romoli  
Roberto Tardone  
Mario Giagu  
Stefania Mezzanotte  
Vito Cruciata

La UILCA-UIL, rappresentata da

Flavio Seno  
Claudio Carosi  
Carlo Capogross  
Antonietta Cacace  
Danilo Giuliani

nell'ambito del negoziato 2006-2009, hanno sottoscritto il presente accordo in tema di garanzia delle prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1 della l. 146/1990 e successive modifiche, in relazione all'attribuzione alla Banca delle attività dell'Ufficio Italiano dei Cambi collegate al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini residenti all'estero.

## SCIOPERO

In relazione all'attribuzione alla Banca delle attività dell'Ufficio collegate al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini residenti all'estero, l'accordo vigente in Banca per la garanzia delle prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche è integrato come segue

Il paragrafo 1 è modificato nei seguenti termini:

Omissis

- b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14-20 (6-11 per il mese di dicembre):
- una giornata lavorativa .. nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre); Per le Divisioni Operazioni con l'estero delle Pubbliche Amministrazioni e Contabilità e controllo del Servizio Rapporti con il Tesoro e per il Servizio Informazioni sistema creditizio la giornata lavorativa è collocata nel periodo 11-12.

Omissis

Punto 4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:

- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- Servizio Informazioni sistema creditizio.

Omissis

**ELENCO DELLE STRUTTURE  
INTERESSATE DALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SCIOPERO  
PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI  
ALL'ESTERO  
(ATTIVITA' EX UIC)**

| <u>STRUTTURA</u> | <u>PERSONALE DA "COMANDARE"</u> |
|------------------|---------------------------------|
|------------------|---------------------------------|

**SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO**

Omissis

Divisione Operazioni con l'estero  
delle Pubbliche Amministrazioni

Intera compagine

Divisione Contabilità e Controllo

Intera compagine

**SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI**

Omissis

Divisione Contabilità e Controllo  
degli addetti

Titolare o sostituto + 40%

**SERVIZIO INFORMAZIONI  
SISTEMA CREDITIZIO**

Direzione

1 dirigente

Divisione Applicazioni Anagrafiche

Titolare o sostituto + 2 addetti

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA FISAC CGIL  
PER IL SINDIRETTIVO-CIDA  
PER IL SIBC-CISAL  
PER LA FABI  
PER LA FIBA-CISL  
PER LA UILCA-UIL



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**Accordo in tema di garanzia delle prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1 della L. 146/1990 e successive modifiche, in relazione all'attribuzione alla Banca delle attività dell'Ufficio Italiano dei Cambi collegate al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini residenti all'estero**

Il giorno 7 marzo 2008

tra

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Piccialli, dal Capo del Servizio Personale Inquadramento Normativo ed Economico Augusto Aponte e da Francesco Nicolò e Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da  
Luigi Leone  
Maurizio Marini  
Lucio Rizzo  
Carmen Balletta  
Sergio Marzinotto  
Cinzia Cappelletti

è stato sottoscritto, nell'ambito del negoziato 2006-2009, l'accluso accordo in tema di garanzia delle prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1 della L. 146/1990 e successive modifiche, in relazione all'attribuzione alla Banca delle attività dell'Ufficio Italiano dei Cambi collegate al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini residenti all'estero.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA FALBI

## SCIOPERO

In relazione all'attribuzione alla Banca delle attività dell'Ufficio collegate al pagamento di stipendi e pensioni a cittadini residenti all'estero, l'accordo vigente in Banca per la garanzia delle prestazioni indispensabili richieste dall'art 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche è integrato come segue

Il paragrafo 1 è modificato nei seguenti termini:

Omissis

- b) durante la seconda decade (11-20) di ciascun mese da gennaio a novembre (1-11 del mese di dicembre), tre giornate lavorative non consecutive nel periodo 14-20 (6-11 per il mese di dicembre):
- una giornata lavorativa .. nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre); Per le Divisioni Operazioni con l'estero delle Pubbliche Amministrazioni e Contabilità e controllo del Servizio Rapporti con il Tesoro e per il Servizio Informazioni sistema creditizio la giornata lavorativa è collocata nel periodo 11-12.

Omissis

Punto 4. Sono da ritenere funzionalmente connesse all'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui all'art 1, comma 1, della Legge 146/1990 e successive modifiche, le seguenti strutture della Banca:

- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- omissis
- Servizio Informazioni sistema creditizio.

Omissis

**ELENCO DELLE STRUTTURE  
INTERESSATE DALLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SCIOPERO  
PER GARANTIRE IL PAGAMENTO DI STIPENDI E PENSIONI  
ALL'ESTERO  
(ATTIVITA' EX UIC)**

STRUTTURA

PERSONALE DA "COMANDARE"

**SERVIZIO RAPPORTI CON IL TESORO**

Omissis

Divisione Operazioni con l'estero  
delle Pubbliche Amministrazioni

Intera compagine

Divisione Contabilità e Controllo

Intera compagine

**SERVIZIO SISTEMA DEI PAGAMENTI**

Omissis

Divisione Contabilità e Controllo  
degli addetti

Titolare o sostituto + 40%

**SERVIZIO INFORMAZIONI  
SISTEMA CREDITIZIO**

Direzione

1 dirigente

Divisione Applicazioni Anagrafiche

Titolare o sostituto + 2 addetti

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione 08/154: Banca d'Italia/Fisac-Cgil, Sindirettivo-Cida, Sibc-Cisal, Fabi, Fiba-Cisl, Uilca Uil. Accordo sottoscritto in data 13 dicembre 2007 trasmesso dalla Banca d'Italia in data 24 dicembre 2007 (atto pervenuto in data 3 gennaio 2008).  
Seduta del 10 aprile 2008

**LA COMMISSIONE**

su proposta del Prof. Michele Tiraboschi, delegato per il settore, adotta alla unanimità la seguente delibera.

**PREMESSO CHE**

1. nel settore del Credito, per quanto riguarda la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi erogati dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio Italiano Cambi, sono attualmente vigenti i seguenti accordi nazionali:

a) accordi nazionali del 26 ottobre 2000, stipulati tra Banca d'Italia e Fisac-Cgil, Fiba-cisl, Uilca-Uil e, separatamente, tra Banca d'Italia e Fabi, tra Banca d'Italia e Sindirettivo/Cida, valutati idonei dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/39, del 10 maggio 2001 e pubblicati in G.U. n. 220, del 21 settembre 2001;

b) accordi nazionali del 3 novembre 2000, e successivi accordi integrativi del 19 dicembre 2000, stipulati tra Ufficio Italiano Cambi (UIC) e Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca-Uil e, separatamente, tra Ufficio Italiano Cambi e Falbi, Sibc, tra Ufficio Italiano Cambi e Ugl-Credito, tra Ufficio Italiano Cambi e Sindirettivo Banca Centrale, valutati idonei dalla Commissione con deliberazione 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 21 settembre 2001 supplemento ord. n. 233;

c) accordo nazionale del 24 maggio 2006, stipulato tra Ufficio Italiano Cambi (UIC) e Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, Falbi, Sibc/Cisal, Ugl/Credito, Sindirettivo/Cisda, di modifica dell'accordo del 3 novembre 2000 e successivo accordo integrativo del 19 dicembre 2000, citati al precedente punto b), valutato idoneo con delibera n. 07/530 del 4 ottobre 2007;

2. la Banca d'Italia con nota del 24 dicembre 2007 (prot. n. 1253583), ha comunicato che, a seguito della confluenza dell'Ufficio Italiano Cambi nella Banca d'Italia, dal 1° gennaio 2008, e del subentro di quest'ultima nelle funzioni dell'Ufficio, con la conseguente acquisizione delle attività collegate al pagamento delle pensioni e degli stipendi ai cittadini residenti all'estero, ha ritenuto necessario integrare la disciplina contenuta nell'accordo sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero del 26 ottobre 2000, valutato idoneo dalla Commissione con delibera n. 01/38 del 10 maggio 2001 (citato al punto n. 1, lett. a), del premesso), ricomprendendo in essa le strutture dell'Istituto che svolgeranno le attività di precedente competenza dell'Ufficio Italiano Cambi;

3. a tal fine, in data 13 dicembre 2007, tra Banca d'Italia e le OO.SS. Fisac-Cgil, Sindirettivo-Cida, Sibc-Cisal, Fabi, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, nell'ambito del negoziato 2006/2009, è stato sottoscritto un accordo nazionale in tema di prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero avente ad oggetto l'attribuzione alla Banca delle attività dell'Ufficio Italiano Cambi collegate al pagamento degli stipendi e pensioni ai cittadini residenti all'estero.

4. che in data 12 marzo 2008, la Banca d'Italia ha inviato allegato alla nota prot. n. 308516, il testo di accordo di cui al punto n. 3, sottoscritto anche dalla Organizzazione sindacale Falbi;

### **RILEVATO CHE**

1. gli accordi nazionali Banca d'Italia di cui al *punto n. 1 lettera a) del premesso* sono di identico contenuto. Tali accordi, al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, della l. n. 146/1990 e succ. mod., individuano le strutture operative della Banca funzionalmente collegate al pagamento di stipendi e pensioni al personale statale nell'ambito dei servizi di Tesoreria provinciale e di Tesoreria Centrale dello Stato e, nell'ambito di ciascuna struttura, le giornate nel corso delle quali saranno assicurate le prestazioni indispensabili lavorative nonché i contingenti di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

2. gli accordi nazionali dell'Ufficio Italiano Cambi di cui al *punto n. 1, lettere b) e c) del premesso* sono di identico contenuto. Tali accordi, al fine di garantire le prestazioni indispensabili richieste dall'art. 1, comma 1, l. n. 146/1990 e succ. mod., individuano le strutture operative dell'Ufficio Italiano Cambi funzionalmente preposte e/o funzionalmente connesse al pagamento degli stipendi e delle pensioni ai cittadini residenti all'estero, le giornate nel corso delle quali, durante ciascuna decade, saranno assicurate tutte le prestazioni lavorative nonché i contingenti di personale necessari per l'erogazione delle prestazioni indispensabili;

3. l'accordo nazionale del 24 maggio 2006 dell'Ufficio Italiano Cambi, di cui al *punto n. 1, lettera c) del premesso*, ha contenuto parzialmente modificativo degli accordi nazionali del 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi del 19 dicembre 2000, indicati al *punto n. 1, lettera b), del premesso*, ed ha lo scopo di adeguare gli accordi vigenti citati in premessa alle variazioni intervenute nel frattempo con riguardo alle procedure di lavoro connesse alla attività di pagamento di stipendi e pensioni ai cittadini italiani residenti all'estero;

4. dal 1° gennaio 2008, a seguito della confluenza dell'Ufficio Italiano Cambi nella Banca d'Italia e del subentro di quest'ultima nella funzione dell'Ufficio, la Banca acquisirà anche le attività collegate al pagamento di stipendi e pensioni ai cittadini residenti all'estero finora svolte dall'Ente soppresso. Di conseguenza, gli accordi nazionali dell'Ufficio Italiano Cambi, adeguati alle specifiche esigenze dell'Ente, non trovano più ragione di applicazione;



5. le stesse parti procedendo alla sottoscrizione di una specifica disciplina per le nuove attribuzioni alla Banca d'Italia hanno con ciò, in completo accordo, manifestato inequivocabilmente la loro volontà di disapplicare gli accordi previgenti relativi alle competenze dell'ex Ufficio Italiano Cambi;

6. l'accordo nazionale del 13 dicembre 2007, tra Banca d'Italia e le OO.SS. Fisac-Cgil, Sindirettivo-Cida, SIBC-Cisal, Fabi, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, di cui al *punto n. 2 del premesso*, intende integrare la normativa vigente per la Banca d'Italia in materia di corretto esercizio del diritto di sciopero adeguandola alle nuove attribuzioni relative al pagamento di stipendi e pensioni dei cittadini residenti all'estero. Tale ultimo accordo presenta contenuto analogo all'accordo nazionale della Banca d'Italia del 2000, sopra citato, per tutti i principali aspetti caratterizzanti, mentre ha contenuto difforme con riferimento ai seguenti profili:

- il punto b), seconda parte, è stato oggi così integrato: «una giornata lavorativa nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre). Per le divisioni operazioni con l'estero delle pubbliche amministrazioni e contabilità e controllo del servizio rapporti con il tesoro e per il servizio informazioni sistema creditizio la giornata lavorativa è collocata nel periodo 11-12». Prima della modifica era: «una giornata lavorativa nei servizi Esi rapporti con il Tesoro nel Conif e nella filiale di Roma Tuscolano nel periodo 14-16 (5-7 del mese di dicembre)». Il resto del punto b rimane invariato;

- il punto 4, relativo alla individuazione delle strutture della Banca funzionalmente connesse alla erogazione delle prestazioni indispensabili, rimane invariato fino alla specificazione della Filiale di Roma Tuscolano, mentre aggiunge: «la Divisione Operazioni con l'Estero, Intera Compagine»;

- il nuovo articolo 4 aggiunge inoltre «il Servizio Informazioni Sistema Creditizio», mentre il resto del punto 4 rimane invariato;

- con riferimento all'elenco, a fine accordo, delle strutture interessate dalla disciplina in materia di sciopero per garantire il pagamento di stipendi e pensioni all'estero attività ex UIC, l'accordo integrativo del 2007 prevede: a) servizio elaborazioni e sistemi informatici invariato rispetto all'accordo Banca d'Italia; b) Servizio rapporti con il Tesoro invariato nel ricomprendere la Direzione /segreteria e la Divisione normativa e Procedure operative di tesoreria, mentre aggiunge la «Divisione Contabilità e Controllo, Intera Compagine» e la «Divisione Operazioni con l'Estero delle Pubbliche Amministrazioni, Intera Compagine»;

- il servizio sistema di pagamenti aggiunge la «Divisione Contabilità e Controllo Titolare o Sostituto più 40% degli addetti», mentre il «Servizio Informazioni Sistema Creditizio» risulta interamente aggiunto rispetto al precedente accordo così individuato: a) Direzione - un dirigente; b) divisione applicazioni anagrafiche - titolare o sostituto più 2 addetti.

## CONSIDERATO CHE

1. l'accordo della Banca d'Italia del 2000 e l'accordo integrativo del 2007 presentano perfetta identità nella gran parte dei rispettivi testi sopra citati e solo pochi punti di parziale modifica giustificati dalle nuove attribuzioni della Banca d'Italia relative al pagamento di stipendi e pensioni di cittadini residenti all'estero;

2. la Commissione ritiene opportuno, al fine di razionalizzare le complessive discipline attualmente vigenti, di procedere alla formulazione di una disciplina unica per la Banca d'Italia, che ricomprenda anche le attribuzioni dell'ex Ufficio Italiano Cambi;

3. le integrazioni contenute nell'accordo del 2007 appaiono corrispondenti alle nuove attribuzioni ed in armonia con il contenuto dell'originario accordo Banca d'Italia del 2000 e anche complessivamente rispettose dei parametri di riferimento del funzionamento del servizio di cui all'art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990 e succ. mod. per quanto riguarda il pagamento degli stipendi e pensioni dei cittadini residenti all'estero;

4. sull'accordo nazionale della Banca d'Italia del 26 ottobre 2000 la Commissione aveva acquisito il parere delle Associazioni degli Utenti e che conseguentemente non ha ritenuto di procedere ad una nuova consultazione delle medesime Organizzazioni per le sole integrazioni legate ad una specifica e parziale attribuzione di funzioni alla stessa Banca.

### **DELIBERA**

la perdita di efficacia degli accordi nazionali dell'Ufficio Italiano Cambi - Accordi nazionali del 3 novembre 2000 e successivi accordi integrativi del 19 dicembre 2000, stipulati tra Ufficio Italiano Cambi (UIC) e Fisac-Cgil, Fiba-Cisl, Uilca-Uil e, separatamente, tra Ufficio Italiano Cambi e Falbi, Sibc, tra Ufficio Italiano Cambi e Ugl-Credito, tra Ufficio Italiano Cambi e Sindirettivo Banca Centrale, valutati idonei dalla Commissione con deliberazione 01/38 del 10 maggio 2001 e pubblicati in G.U. n. 220 del 21 settembre 2001 supplemento ord. n. 233 poiché non trovano più ragione di applicazione in virtù della soppressione dell'Ufficio Italiano Cambi;

### **RITIENE**

che, in virtù di tutte le considerazioni sopra esposte l'accordo nazionale del 13 dicembre 2007, tra Banca d'Italia e le OO.SS. Fisac-Cgil, Sindirettivo-Cida, Sibc-Cisal, Fabi, Fiba-Cisl, Uilca-Uil,, sopra citato, relativo alla individuazione delle prestazioni indispensabili da erogare in caso di sciopero per il pagamento di stipendi e pensioni dei cittadini residenti all'estero, deve essere considerato come parte integrante dell'accordo Banca d'Italia del 26 ottobre 2000 e valuta idonee le integrazioni ai sensi dell'art. 13, lett. a), della legge n. 146/1990 e succ. mod.

### **INVITA**

le parti, a pervenire ad una unica ed organica disciplina per il personale della Banca d'Italia, attraverso la sottoscrizione di un Testo Unico per la disciplina del diritto di sciopero per tutte le attribuzioni della Banca d'Italia, in osservanza di quanto deliberato dalla Commissione.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente delibera alla Banca d'Italia e alle OO.SS. Fisac-Cgil, Sindirettivo-Cida, Sibc-Cisal, Fabi, Fiba-Cisl, Uilca-Uil, Falbi segreterie nazionali, e per opportuna conoscenza al Ministro del Lavoro e al Ministro dell'Economia e Finanza, all'ABI, nonché la trasmissione ai sensi dell'art. 13, lett. n), l. n. 146/1990 e successive modifiche, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri.



## **Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali**

**Accordo nazionale 27 febbraio 2001 per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito stipulato tra la Federcasse e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, UIL C.A., valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con deliberazione n. 01/37 del 10.05.2001 e pubblicato in G.U. n. 220 del 21.09.2001 – supplemento ord. n. 233.**

Il 27 febbraio 2001 in Roma

tra

- la FEDERCASSE - Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane;

e

- la Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi);
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-CisI);
- la Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni Credito (Fisac-Cgil);
- la Uil Credito e Assicurazioni (Uil C.A.);

premesso che:

- in sostituzione dell'accordo 7 aprile 1993, le Parti intendono dare attuazione con il presente accordo alla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, che ha la finalità di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 1, primo comma, della legge stessa;
- l'art. 1, secondo comma, lett. c) di detta legge, include tra i servizi pubblici essenziali i servizi di erogazione effettuati anche a mezzo del servizio bancario, per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti;
- le Parti intendono concordare - sentite le Associazioni degli utenti riconosciute ai sensi della l. 30 luglio 1998, n. 281 - quanto previsto all'art. 2, secondo comma, della stessa legge;
- quanto previsto dal presente accordo deve essere osservato, oltre che nei confronti delle aziende esercenti il servizio bancario di erogazione di emolumenti

retributivi e di quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, anche nelle imprese che applicano i contratti collettivi nazionali di categoria che svolgono attività strumentali (centri di elaborazione dati, centri servizi e Internet).

si è convenuto quanto segue:

### **Art. 1**

La premessa costituisce parte integrante dell'accordo.

### **Art. 2**

In tema di procedure di raffreddamento le Parti confermano le norme tempo per tempo previste dai contratti nazionali di categoria (a titolo esemplificativo le procedure in caso di rinnovo del contratto nazionale, di tensioni occupazionali, di rilevanti riorganizzazioni e/o ristrutturazioni ivi comprese le fusioni, di confronto a livello di sistema, di contrattazione integrativa di 2° livello).

### **Art. 3**

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie si impegnano a non proclamare scioperi nella giornata di mercoledì, ovvero - se festiva - nel giorno lavorativo immediatamente successivo. Tale impegno comprende anche la giornata lavorativa precedente, limitatamente ai turni di lavoro dei centri servizi e dei servizi informatici e Internet che si effettuano dopo le 17.00 e comunque all'ultimo turno di lavoro dei medesimi; detto impegno si intende comunque limitato a 24 ore consecutive.

Le medesime Organizzazioni sindacali dei lavoratori, fermo quanto sopra, si impegnano, altresì, a non proclamare scioperi che superino le 48 ore consecutive, in particolare in prossimità delle festività, e comunque tali da determinare la sospensione dei servizi per più di 4 giorni consecutivi.<sup>1</sup> Detta regola va osservata

---

<sup>1</sup> V. sul punto la delibera interpretativa n. 01/60 del 31 maggio 2001, con la quale la Commissione ha recepito la prassi sindacale di proclamare scioperi nella forma del "pacchetto" complessivo di ore da effettuarsi in un determinato arco di tempo sulla base della considerazione che, nel caso del servizio bancario (diversamente da quanto avviene in altri servizi), la concentrazione dell'azione di sciopero in un breve arco temporale non realizza una miglior tutela dei diritti degli utenti, che possono essere invece meglio soddisfatti ove lo sciopero non determini il blocco del servizio per intere giornate. Nel settore bancario, - precisa la Commissione - il divieto di proclamazioni plurime si atteggia in maniera del tutto peculiare e ciò in ragione della distinzione concettuale, presente nell'accordo secondo l'intenzione delle parti, tra *sciopero*, inteso come singola astensione collettiva dal lavoro, e *azione di sciopero*, intesa come unica azione che può comprendere più astensioni collettive a condizione che presenti carattere di omogeneità (per soggetto proclamante, motivazione e livello territoriale) e sia riconducibile ad un'unica vertenza. Il limite delle 48 ore e dei 4 giorni consecutivi vale solo per lo *sciopero* e non anche per l'*azione di sciopero*, si riferisce, cioè, a ciascuna astensione collettiva nell'ambito di un'azione di sciopero che può interessare più giornate lavorative. Tuttavia, al fine di evitare di incorrere nella violazione del divieto di proclamazioni plurime, secondo la Commissione, è in ogni caso necessario:

(a) che nella proclamazione di una azione di sciopero (consistente in un pacchetto di ore di astensione) siano predeterminati:

- il numero complessivo delle ore di astensione dal lavoro previste;
- le ore in cui saranno effettuate le astensioni dal lavoro e le giornate lavorative interessate da tali astensioni;

anche nel caso di proclamazioni da parte di Organizzazioni sindacali dei lavoratori diverse, al fine di evitare che, per effetto di scioperi proclamati in successione da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi. La Federcasse prende atto degli impegni di cui al presente articolo.

#### Art. 4

E' fatto obbligo alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendono proclamare uno sciopero di esperire preventivamente un tentativo di conciliazione, avanzando apposita richiesta:

- al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, qualora si tratti di vertenze collettive nazionali di settore. Copia della comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori deve contemporaneamente essere trasmessa per conoscenza alla Federcasse.
- alla Commissione nazionale, composta da rappresentanti di Federcasse e delle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori che intendono proclamare lo sciopero, qualora si tratti di vertenze collettive riguardanti Aziende ed Organismi direttamente aderenti a Federcasse;
- alla Commissione locale, composta da rappresentanti della Federazione locale e delle Organizzazioni sindacali locali dei lavoratori, qualora si tratti di vertenze collettive riguardanti Aziende ed Organismi aderenti alla Federazione locale.

Il tentativo di conciliazione di cui al presente articolo deve esaurirsi nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori. L'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione si ritiene comunque adempiuto qualora l'incontro conciliativo delle Parti non sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

---

(b) che siano rispettate le "franchigie" previste dall'accordo (giornata del mercoledì e giorno successivo a quattro giorni consecutivi di sospensione del servizio inclusivi del sabato e della domenica);

(c) che nell'ambito di una singola azione di sciopero, ogni astensione dal lavoro non ecceda comunque la durata di 48 ore consecutive;

(d) che l'arco temporale nel quale è distribuito il "pacchetto di ore" di astensione dal lavoro che costituisce la singola azione di sciopero sia contenuto al massimo entro i 28 giorni (intervallati dalle previste "franchigie") che intercorrono tra la data di inizio dell'azione di sciopero (dopo l'esaurimento della procedura conciliativa e decorso il preavviso di dieci giorni) e l'avvio di una nuova procedura conciliativa (per cui è fissato nell'accordo il limite di 45 giorni dopo l'avvio della precedente procedura "*la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso*").

Sotto il profilo della rilevanza della buona fede dell'Organizzazione sindacale proclamante in relazione alla tassatività delle regole relative alla franchigia, cfr. delibere n. 01/159 del 20 dicembre 2001 e 02/93 del 16 maggio 2002. Con esse la Commissione, pur sostenendo con fermezza la necessità di garantire nell'arco di sette giorni lavorativi almeno due giornate di servizio bancario pieno anche nell'ipotesi in cui sia assicurata in alcune filiali l'apertura del sabato, ha attribuito rilievo alla buona fede delle strutture sindacali proclamanti ritenendo l'errore scusabile o per esservi verificati i fatti in fase di prima applicazione dell'accordo o per aver ritenuto le OO.SS. di poter tenere distinte le azioni di sciopero riguardanti l'attività di sportello da quelle non collegate alla prestazione del servizio all'utenza.

### Art. 5

I soggetti che promuovono lo sciopero devono dare preavviso per iscritto all'Azienda e all'apposito Ufficio costituito presso l'Autorità competente ad adottare l'ordinanza di cui all'art. 8, della l. n. 146 del 1990, che ne cura l'immediata trasmissione alla Commissione di Garanzia, almeno 10 giorni prima, dando notizia dell'esperimento con esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo che precede e precisando la data e la durata (con indicazione dell'inizio e del termine) dello stesso, le modalità di attuazione, nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro, onde consentire alle Aziende interessate di predisporre le misure previste dalla legge.<sup>2</sup>

Nel caso di sciopero nazionale della categoria proclamato - in relazione, o meno, a scioperi nazionali interconfederali - dalle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo e indetto con modalità non suscettibili di ulteriore gestione o articolazione a livello locale, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori medesime si impegnano ad assolvere l'obbligo del preavviso - in alternativa alle modalità di cui al primo comma - tramite comunicazione delle predette Segreterie nazionali (contenente tutte le indicazioni di cui al primo comma stesso) agli organi nazionali di informazione (Agenzie di stampa di primaria importanza, televisione, radio, almeno 5 quotidiani a diffusione nazionale). Affinché detti organi diramino la notizia almeno 10 giorni prima dello sciopero, la comunicazione sarà inoltrata agli stessi via fax non oltre le ore 17.00 del giorno antecedente il periodo di preavviso indicato al primo comma del presente articolo. Copia delle comunicazioni suindicate verrà contemporaneamente fatta pervenire per conoscenza a Federcasse.

Federcasse prende atto dell'impegno di cui sopra.

### Art. 6

Le Parti si danno atto che non costituisce forma sleale di azione sindacale la revoca spontanea di uno sciopero intervenuta prima che sia stata data informazione all'utenza e cioè almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero medesimo, salvo che sia intervenuto un accordo tra le Parti, ovvero vi sia stata una richiesta da parte della Commissione di Garanzia, o dell'Autorità competente ad emanare l'ordinanza di cui

---

<sup>2</sup> Sul contenuto degli atti di proclamazione v. delibera di orientamento della Commissione del 12 febbraio 2003. Cfr. anche la delibera n. 03/32 del 13 febbraio 2003, in tema di scioperi spontanei. Si segnala, inoltre, che, con note del 12 settembre 2003 e 1° marzo 2004, è stata segnalata, a tutte le confederazioni sindacali e alle organizzazioni sindacali di categoria, la necessità che tutte le comunicazioni inviate alla Commissione rechino in calce la firma di almeno un responsabile delle organizzazioni sindacali interessate. Cfr., infine, la delibera del 1° aprile 2004, in tema di applicazione della legge n. 146/1990 e succ. modd. in caso di assemblea, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“l'assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/1970... e dalla contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l'erogazione dei servizi minimi; ogni assemblea che – pur convocata ai sensi dell'art. 20 della legge n. 300/1970 – si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge n. 146/1990 e succ. modd., laddove incidente su servizi pubblici essenziali”*.

all'art. 8 della l. n. 146 del 1990. Tale revoca deve essere effettuata nelle stesse forme con cui è stato preavvisato lo sciopero.<sup>3</sup>

#### Art. 7

I lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, sono soggetti a sanzioni disciplinari oggettivamente e soggettivamente proporzionate alla gravità dell'infrazione - ai sensi delle norme di legge e contrattuali (ivi compresa la multa), con esclusione delle misure estintive del rapporto,

I provvedimenti disciplinari applicati nei confronti di coloro che si astengano dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato senza regolare preavviso o senza indicazione della sua durata e/o modalità di attuazione o delle relative motivazioni, non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste dall'art. 4, 1° comma della l. n. 146 del 1990.<sup>4</sup>

#### Art. 8

Le norme del presente accordo si applicano anche nei casi di sciopero del lavoro straordinario, in stretto collegamento con le delibere e gli orientamenti della Commissione di Garanzia<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Sotto il profilo della equiparazione della sospensione o del differimento dello sciopero alla revoca, v. delibera n. 03/40 del 6 giugno 2003. V. anche la delibera n. 03/45 del 12 marzo 2003, con la quale la Commissione ha deliberato che: *“i soggetti interessati che intendano adeguarsi all'indicazione immediata ex art. 13, comma, 1, lett. d), legge n. 146/1990 e succ. modd. devono revocare lo sciopero, oggetto di indicazione immediata, entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione; la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione”*.

<sup>4</sup> In tema di procedimenti disciplinari nei confronti dei singoli lavoratori ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 146/1990 e successive modificazioni, v. delibera di indirizzo n. 04/292 del 22 aprile 2004.

<sup>5</sup> Tale norma è stata esplicitata dalla Commissione nella delibera n. 01/60 del 31 maggio 2001: *“Ove l'organizzazione sindacale adotti come forma di azione di sciopero l'astensione dal lavoro straordinario, dovrà rispettare oltre alla regola dell'esperimento preventivo delle procedure di conciliazione, le regole del preavviso, della predeterminazione della durata, nonché delle “franchigie” previste dall'accordo. Secondo il consolidato orientamento interpretativo della Commissione, le regole relative alla durata massima dell'azione di sciopero non si applicano all'astensione dallo straordinario, la cui durata non può essere tuttavia tanto abnorme da determinare condizioni di disservizio tali da recare grave pregiudizio ai diritti degli utenti tutelati dalla legge”*.

Tuttavia, nel caso di un'astensione dal lavoro straordinario riguardante personale addetto al centro contabile della Direzione centrale della Cassa di Risparmio di Venezia, la Commissione ha ritenuto di non procedere ad una valutazione negativa non coinvolgendo l'azione di sciopero attività di sportello (delibera n. 02/177 del 5 settembre 2002).

In tema di sciopero dello straordinario, v. anche delibera n. 02/35 del 21 febbraio 2002, con la quale la Commissione, rispondendo ad una richiesta di parere formulata dall'ABI e sviluppando il concetto già espresso nella delibera n. 01/60 sopra citata, ha chiarito che: a) due o più astensioni dallo straordinario intervallate da una interruzione coincidente con il preavviso di dieci giorni sono da considerarsi, dal punto di vista formale, distinte azioni di sciopero, ognuna delle quali *“deve essere contenuta entro un limite di tempo accettabile e non abnorme, quale ad esempio i 30 giorni, tenuto conto che il rispetto delle regole vigenti nel settore in materia di prestazioni indispensabili (la garanzia delle cosiddette franchigie) impone anche nel caso dell'astensione dallo straordinario di limitare tale astensione a tre giorni su cinque lavorativi la settimana; b) il limite dei 45 giorni oltre il quale è prevista la reiterazione delle procedure di conciliazione (v. dichiarazione in calce all'accordo: “la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di*



**Art. 9**

Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione.

**Art. 10**

Il presente accordo, attuativo della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, sostituisce a tutti gli effetti l'accordo in premessa, ha carattere sperimentale e sarà sottoposto a verifica su richiesta di una delle Parti stipulanti dopo due anni di vigenza dell'accordo medesimo.

Per quant'altro non disciplinato dalla presente intesa vale quanto previsto dalla menzionata legge.

**Chiarimento a verbale**

Le Parti si danno atto che la procedura per l'esperimento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai demandi stabiliti dal Cap. VII, lett. C punto 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 7 dicembre 2000, durerà - nell'ambito dei tre mesi di cui all'art. 113, 3° alinea, del CCNL 20 febbraio 1997 - un massimo di 30 giorni (fino a 15 giorni per la fase locale e fino a 15 giorni per la fase nazionale). Detta procedura verrà riportata nel testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro 7 dicembre 2000.

**DICHIARAZIONE DELLE OO.SS.  
IN CALCE ALL'ACCORDO DEL 27 FEBBRAIO 2001**

Le OO.SS. stipulanti, ad ulteriore chiarimento ed in osservanza delle previsioni di legge, dichiarano che la durata di un'azione di sciopero inerente ciascuna proclamazione, avrà quale termine massimo 45 giorni di calendario, ivi comprese la procedure di conciliazione e di preavviso<sup>6</sup>. In tale ambito temporale, la proclamazione di sciopero dovrà ovviamente rispettare le previsioni di cui all'art. 3 dell'accordo stipulato con Federcasse il 27 febbraio 2001.

Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione (v. schema seguente).

Esempio della possibilità limite

**Mese di febbraio 2001**

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| 1 ° | Avvio procedura di conciliazione |
| 8   | Termine procedura                |
| 9   | Proclamazione dello sciopero     |

---

*calendario, ivi comprese le procedure di conciliazione e di preavviso (omissis). Oltre tale termine occorrerà riattivare le procedure di conciliazione") non trova applicazione nel caso di astensione dal lavoro straordinario, la cui durata può eccedere i 28 giorni previsti, in caso di astensione normale dal lavoro, dalla delibera interpretativa n. 01/60 del 31 maggio 2001.*

Più in generale, sull'astensione dal lavoro straordinario, delibera n. 03/130 dell'11 settembre 2003, con la quale la Commissione ha formulato orientamenti di carattere generale.

<sup>6</sup> V. nota 1

|    |           |
|----|-----------|
| 20 | Sciopero  |
| 21 | Moratoria |
| 22 | Sciopero  |
| 23 | Sciopero  |
| 26 | Moratoria |
| 27 | Sciopero  |
| 28 | Moratoria |

Mese di marzo 2001

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 1° | Sciopero                           |
| 2  | Sciopero                           |
| 5  | Moratoria                          |
| 6  | Sciopero                           |
| 7  | Moratoria                          |
| 8  | Sciopero                           |
| 9  | Sciopero                           |
| 12 | Moratoria                          |
| 13 | Sciopero                           |
| 14 | Moratoria                          |
| 15 | Sciopero                           |
| 16 | Sciopero                           |
| 19 | Riavvio procedura di conciliazione |

32 giorni lavorativi 12 giorni possibili per lo sciopero 20 giorni di conciliazione preavviso e moratoria.

**COMMISSIONE DI GARANZIA  
DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO  
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI**

Deliberazione: 01/37 Federcasse - Fabi, Fiba/Cisl, Fisa/Cgil, Uil c.a  
Seduta del 10.5.2001

**LA COMMISSIONE**

nel procedimento n. 10112, su proposta della Prof. Ballestrero, ha assunto, all'unanimità, la seguente delibera

**PREMESSO**

1 – che, con nota 27 febbraio 2001, la Federcasse ha trasmesso l'accordo per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del credito, in attuazione della legge 11 aprile 2000, modificativa ed integrativa della l. 12 giugno 1990, n. 146, stipulato in data 27 febbraio 2001 con le organizzazioni sindacali Fabi, Fiba/Cisl, Fisa/Cgil, Uil c.a.;

2 - che il testo dell'accordo, nella parte relativa alle prestazioni indispensabili, è del tutto coincidente con l'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2001 dall'ABI e da tutte le organizzazioni sindacali presenti, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera 22 febbraio 2001;

3 - che le procedure di raffreddamento e conciliazione sono strutturate in modo analogo a quelle previste dall'Accordo sottoscritto in data 23 gennaio 2001 dall'Abi e da tutte le organizzazioni sindacali presenti, già valutato idoneo dalla Commissione con delibera 22 febbraio 2001;

**CONSIDERATO**

1 - che sull'Accordo Abi sopra richiamato la Commissione aveva acquisito il parere degli utenti e che, conseguentemente, stante la perfetta identità dei testi degli accordi, stipulati a pochi mesi di distanza di tempo l'uno dall'altro, ha ritenuto inutile procedere ad una nuova consultazione delle medesime organizzazioni;

2 – che per la valutazione delle clausole dell'accordo si può senz'altro rinviare alla delibera della Commissione del 22 febbraio 2001 con la quale l'Accordo Abi è stato valutato idoneo

**VALUTA IDONEO**

l'accordo in tutte le sue parti;

**DISPONE**

la trasmissione della seguente delibera ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro del Lavoro, al Ministro del Tesoro, all'ABI, alla Federcasse, alle Organizzazioni sindacali firmatarie.

**DISPONE INOLTRE**

la pubblicazione dell'accordo 27 febbraio 2001 e degli estremi della presente delibera sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.